



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2042 del 2020, proposto da

Sonia Tomarchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida 2/B;

contro

- Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, USR - Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale, Commissione Esaminatrice per Le Prove di Accesso per il Corso Sostegno V Ciclo A.A. 2019/2020 – Scuola Primaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

- Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Viola, Francesca Paola Di Gregoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“- del diniego di partecipazione alla prova scritta del Concorso – Scuola di Specializzazione per le attività di Sostegno V Ciclo – A.A. 2019/2020 – Scuola primaria presso l'Università degli Studi di Palermo;

“- dell'Avviso-Convocazione prove scritte Scuola primaria e Scuola dell'infanzia, del 25.09.2020 pubblicato sul portale internet dell'Università degli Studi di Palermo, al link: <https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/>, nella parte in cui si è previsto che la prova scritta del concorso per la Scuola primaria si sarebbe tenuta in data 09.10.2020 alle ore 08.30, anziché alle ore 14.30, modificando il precedente avviso;

“- dell'avviso di <Convocazione prove orali – Scuola primaria>, del 12.11.2020 pubblicato sul portale internet dell'Università degli Studi di Palermo, al link: <https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/> e degli allegati <Esito prove scritte> ed <elenco ammessi alle prove orali> nella parte in cui non si contempla il nominativo ed il numero pratica della ricorrente;

“- degli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del Concorso – Scuola di Specializzazione per le attività di Sostegno V Ciclo – A.A. 2019/2020 – Scuola primaria presso l'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui pregiudicano il proseguimento dell'iter concorsuale della ricorrente;

“- di ogni altro atto e/o documento, anche non conosciuto, antecedente e/o conseguente direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con i provvedimenti impugnati, per quanto di interesse, ivi compresa la graduatoria finale di merito – da approvarsi – nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, di USR- Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale, Commissione Esaminatrice per Le Prove di Accesso per il Corso

Sostegno V Ciclo A.A. 2019/2020 – Scuola Primaria; dell’Università degli Studi di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana e e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n.137;

RITENUTO che ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, il ricorso appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris* atteso che:

- il bando di cui al D.R. 528 del 20/02/2020 ha previsto che la pubblicazione sul portale dell’Università del relativo avviso, ha valore di convocazione e deve essere pubblicato almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle prove;
- risulta ammesso e documentato dallo stesso Ateneo che in data 25/09/2020 è stata pubblicato l’avviso relativo alla convocazione delle prove scritte della procedura per cui è causa per il giorno 09/10/2020 alle ore 14,30 e che l’indicazione dell’orario è stata modificata in seno all’avviso lo stesso giorno dopo circa 7 ore, senza che sia stata evidenziata con adeguata pubblicità l’avvenuta modifica dell’avviso (riferisce infatti il Responsabile del procedimento che *“La sottoscritta, il giorno stesso della pubblicazione, non appena accortasi dell’orario sbagliato, ha subito modificato l’avviso, accertandosi che la comunicazione corretta sarebbe stata notificata con ben più dei 10 giorni di anticipo previsti sul bando”*);
- in mancanza di una adeguata pubblicità della avvenuta rettifica dell’avviso a nulla rileva che la versione “definitiva” (diversa soltanto per l’orario) sia stata pubblicata rispettando il preavviso di 10 giorni previsto dal bando, come nemmeno è invocabile dall’Università il principio giurisprudenziale che fa carico ai candidati di

monitorare diligentemente il sito web al fine di verificare eventuali modifiche del calendario delle prove di esame; va al riguardo rilevato che è ragionevole pretendere (secondo canoni di ordinaria diligenza) un periodico monitoraggio del sito da parte dei candidati allorquando la data delle prove non è stata ancora fissata (ed è quindi incerto il momento in cui verrà pubblicato il relativo avviso), ovvero quando il calendario è stato fissato con ampio anticipo, proprio al fine di responsabilizzare i candidati in ordine alla conoscibilità del calendario delle prove d'esame; mentre invece, nel caso in esame, l'avviso di convocazione è stato pubblicato in una prima versione e con un breve preavviso (sia pure nel rispetto delle previsioni del bando), e dunque portato a conoscenza di un numero imprecisato di persone per almeno sette ore, salvo poi sostituirlo *silentemente* con una seconda versione (con anticipazione dell'orario delle prove) senza alcuna forma di pubblicità;

RITENUTO in conclusione:

- che parte ricorrente non ha potuto partecipare alla sessione d'esame per fatto imputabile all'Amministrazione, e che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile che la ricorrente subirebbe nel non poter partecipare alla selezione;
- che nel bilanciamento degli opposti interessi, la fissazione di una sessione aggiuntiva non pare possa ingenerare disagi organizzativi all'Amministrazione resistente;
- di rinviare, per il seguito della trattazione della causa, alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2022 come da emanando calendario, e che appare opportuno differire all'esito del giudizio la regolazione delle spese della presente fase;

RITENUTO, infine, come da richiesta della ricorrente,

- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul portale internet dell'Università degli Studi di Palermo nel termine di 10 giorni dalla comunicazione

o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) dispone l'effettuazione di prove suppletive nei termini che l'Amministrazione indicherà alla ricorrente;

b) dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità indicate in motivazione;

c) fissa per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2022 come da emanando calendario.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (che richiama l'articolo 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70), e dal decreto n.82/2020 del Presidente del Tar Palermo, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO